

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

12.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Sostituzione:		
PRESIDENTE	145	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
CASTELLUCCI: Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 (19)	146	
PRESIDENTE	146	
BRESSANI, <i>Relatore</i>	146	
DI PRIMIO	146	
LUCIFREDI	146	
PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	146	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (434);		
FRANCHI ed altri: Modifica alle norme integrative della legge 12 aprile 1945, n. 203, per quanto riguarda la composizione della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale (86);		
CASCIO: Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 203, concernente la composizione delle giunte provinciali amministrative (1292)	147	
PRESIDENTE	147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 161, 162, 167	
		PAG.
BALLARDINI		160, 165
BIONDI		165
BRESSANI	150, 151, 157, 158,	160
CAVALLARI		164
DI PRIMIO	148, 149, 160,	164
LUCIFREDI, <i>Relatore</i>	147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 161, 162, 164, 165	
LUZZATTO	149, 150, 151, 154,	164
MALAGUGINI		161
PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>		152
REALE GIUSEPPE		164
RESTIVO, <i>Ministro dell'interno</i>	156, 157, 159, 160, 164, 166	
ROBERTI		149, 150
TUCCARI	152, 157, 159, 161, 164	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE		167

La seduta comincia alle 10.

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Il deputato Giuseppe Reale sostituisce il deputato Vincenzo Mancini.

V. LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1970

Discussione della proposta di legge Castellucci: Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 (19).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Castellucci: « Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 ». Tale proposta di legge ha ottenuto il parere della V e della VI Commissione.

L'onorevole Bressani ha facoltà di svolgere la relazione.

BRESSANI, *Relatore*. Propongo un nuovo testo della proposta di legge, che tiene conto del parere della V Commissione bilancio. Esso è così formulato:

ART. 1.

Ai superstiti parlamentari della XXVII legislatura che nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926 furono dichiarati decaduti dal mandato parlamentare e successivamente non risultarono eletti al Parlamento in alcuna delle legislature repubblicane, è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 1970 una pensione straordinaria di lire 780.000 annue.

Per l'anno finanziario 1970 è concesso, *una tantum*, un assegno straordinario pari all'importo di una annualità della pensione straordinaria.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 milioni, si provvede con riduzione per lire 10 milioni degli stanziamenti del capitolo numero 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e per lire 10 milioni degli stanziamenti del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1970.

Per l'illustrazione della proposta di legge rinvio a quella svolta nella seduta in sede referente e raccomando ai colleghi la approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LUCIFREDI. Voglio fare una sola osservazione a questo provvedimento. Non si crea con esso una disparità di trattamento tra le famiglie di coloro che sono ancora vivi e le famiglie di coloro che sono deceduti? Se l'assegno è personale esso va ai superstiti; ma se lo si rende reversibile mi domando a quale titolo dovrebbe essere negato, per esempio, alla vedova di chi è morto soltanto ieri.

PRESIDENTE. Se la morte è avvenuta in data anteriore al 1° gennaio 1970 è evidente che l'interessato non ha maturato il diritto alla pensione. Infatti, il diritto è soltanto di coloro che sono deceduti in data successiva al 1° gennaio 1970.

LUCIFREDI. Il mio rilievo va oltre. Io sarei favorevole alla concessione di pensioni a questi otto o dieci superstiti. Non sarei altrettanto favorevole ad un concetto di reversibilità né oggi né domani. L'assegno dovrebbe essere personale, non reversibile.

DI PRIMIO. Dubito che l'assegno non possa essere corrisposto agli eventuali successori del deputato che sia deceduto. Nel secondo comma dell'articolo 1 è prevista la concessione di un assegno straordinario, ma è pacifico che si tratta pur sempre di pensione.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, nel nuovo testo presentato dal relatore, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura, non essendo stati presentati emendamenti:

ART. 1.

Ai superstiti parlamentari della XXVII legislatura che nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926 furono dichiarati decaduti dal mandato parlamentare e successivamente non risultarono eletti al Parlamento in alcuna delle legislature repubblicane, è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 1970 una pensione straordinaria di lire 780.000 annue.

Per l'anno finanziario 1970 è concesso, *una tantum*, un assegno straordinario pari all'im-

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1970

porto di una annualità della pensione straordinaria.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in oltre 20 milioni, si provvede con riduzione per lire 10 milioni degli stanziamenti del capitolo numero 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e per lire 10 milioni degli stanziamenti del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1970.

(È approvato).

La proposta di legge sarà in fine di seduta votata a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge n. 434 e delle proposte di legge Franchi ed altri, n. 86, Luzzatto ed altri, n. 639, Cascio, n. 1292, per la istituzione dei tribunali amministrativi regionali e delle giunte provinciali amministrative.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 434 e delle proposte di legge Franchi ed altri, n. 86, Luzzatto ed altri, n. 639, Cascio, n. 1292, per la istituzione dei tribunali amministrativi regionali e delle giunte provinciali amministrative.

Ricordo che la Commissione nella seduta di ieri, dopo aver accantonato la discussione dell'articolo 1 approvò gli articoli fino al 32, rinviando il seguito della discussione alla seduta odierna.

LUCIFREDI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 32, il Ministro Restivo, con il quale ho parlato poc'anzi, mi ha incaricato di pregare la Commissione di tenerne in sospesa la discussione fino al suo arrivo, trattandosi di questione al cui esame gradirebbe essere presente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo agli articoli 33 e 34. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 33.

(*Norme transitorie in materia di competenza*).

L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dall'articolo 2, lettera b), numeri 1 e 2, nonché dagli articoli 3 e 5 della presente legge, ha effetto dopo un anno dalla data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali che sarà fissata a sensi del primo comma dell'articolo 39.

Per i giudizi che saranno promossi in tali materie anteriormente a tale data, rimane ferma l'attribuzione di competenza prevista dalle norme attualmente in vigore.

(È approvato).

ART. 34.

(*Norme particolari di competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella Valle d'Aosta*).

Il tribunale amministrativo regionale con sede in Aosta è competente nelle materie indicate nella presente legge, nonché in quelle già attribuite alla competenza della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta a sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 367, e successive modifiche.

(È approvato).

LUCIFREDI, *Relatore*. Prego la Commissione di accantonare l'articolo 35, perché nel testo che proporrò dell'articolo 1 è inclusa una norma che porterà alla soppressione dell'articolo 35.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 36:

ART. 36.

(*Norme per i ricorsi pendenti*).

I ricorsi che alla data di entrata in vigore della presente legge siano pendenti innanzi alle Giunte provinciali amministrative, alla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta ed alle Sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elet-

V. LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1970

torale sono trasmessi d'ufficio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del capoluogo di regione entro sessanta giorni dalla data d'insediamento del tribunale stesso, fissata a sensi del primo comma dell'articolo 37.

La segreteria del tribunale amministrativo regionale deve dare comunicazione alle parti costituite dell'avvenuto trasferimento.

Le segreterie delle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale, delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale e della Giunta giurisdizionale della Valle d'Aosta continuano a ricevere fino alla data suddetta i ricorsi già attribuiti alla rispettiva competenza.

Per i ricorsi di cui alla lettera a) dell'articolo 2 pendenti in primo grado dinanzi al Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna parte può, con istanza diretta al Presidente del Collegio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data anzidetta, chiedere la trasmissione del ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente. Il Presidente provvede con decreto.

Non essendo stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 36-bis presentato dal relatore, a nome del Comitato ristretto:

« Per le operazioni elettorali del 7 giugno 1970 e quelle che eventualmente ad esse tenessero dietro prima dell'entrata in vigore della presente legge, i termini per le impugnative previste dall'articolo 6 della presente legge, inizieranno a decorrere dall'entrata in vigore della stessa ».

LUCIFREDI, *Relatore*. L'articolo 36-bis è nato dall'esigenza veramente sentita di dare un giudice, che possa efficacemente operare in tutte quelle controversie relative alle operazioni elettorali, per cui oggi noi assistiamo a un singolare e non benevolo contrasto tra il Consiglio di Stato e la giurisdizione ordinaria, i quali fanno a gara nello scaricarsi della responsabilità di decidere questi ricorsi, con tutte le conseguenze immaginabili.

Inoltre, dall'entrata in vigore del disegno di legge al nostro esame al momento in cui funzioneranno i tribunali ordinari, passeranno almeno sei mesi. Per cui, si potrebbero sostituire nell'articolo 36-bis, alle parole « a decorrere dall'entrata in vigore della stessa », le parole « a decorrere dalla data che verrà

fissata ai sensi dell'articolo 37 che segue ». Si tratta di quella data, che deve essere fissata dal Presidente della Repubblica come data di inizio del funzionamento dei tribunali amministrativi regionali. In questo modo, si possono presentare dei ricorsi, senza far nascere delle complicazioni procedurali. Con questo, però, il problema non è esaurito, perché si è fatto osservare — e io sono pienamente d'accordo — che questa norma concede, a coloro che vogliono impugnarla, un giudice che non funzionerà prima del 1° luglio del prossimo anno. Ma tutta la serie di ricorsi che sono stati presentati e saranno presentati al Consiglio di Stato e ai tribunali ordinari, potrà essere bloccata fino al luglio prossimo? Occorrerebbe, allora, provvedere legislativamente per il periodo che ci separa dall'entrata in vigore della legge oppure bisognerebbe lasciare le cose come stanno, sperando che la Corte di cassazione e il Consiglio di Stato si mettano d'accordo.

Devo, inoltre, dire, che in relazione al tema che stiamo trattando, dovremmo esaminare anche l'emendamento che figura come articolo 47-ter, presentato dall'onorevole Cossiga, che per la materia di cui tratta, si innesta nell'argomento che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo aggiuntivo 47-ter presentato dall'onorevole Cossiga, a cui si è richiamato il relatore e che per la identità di materia con l'articolo in discussione, deve essere discusso congiuntamente all'articolo 36-bis:

« I termini per i ricorsi in materia di eleggibilità e di operazioni elettorali relativi alla elezione dei consigli regionali avvenute nei giorni 7 ed 8 giugno 1970 decorrono dal giorno successivo a quello della data prevista dall'articolo 37.

I ricorsi che prima di tale data furono stati eventualmente presentati e fossero pendenti davanti ad organi della giurisdizione ordinaria ed amministrativa devono essere trasmessi di ufficio al tribunale amministrativo regionale competente entro il termine di quindici giorni ».

DI PRIMIO. Bisogna partire da un punto essenziale: finché non entra in vigore la legge che stiamo discutendo i ricorsi pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria amministrativa e all'autorità giudiziaria ordinaria non possono sospendersi. Ed, allora, può accadere che prima che si pronunci la decisione, questa legge diventi operante e, quindi, gli organi giudicanti diventino incompetenti: ad essi

non resta che dichiarare la propria incompetenza e la competenza dei tribunali amministrativi regionali. Ritengo quindi che l'articolo 47-ter debba in ogni caso essere inserito.

LUCIFREDI, *Relatore*. Ma cosa succede dei ricorsi giudicati in primo grado, per i quali è pendente l'appello.

DI PRIMIO. Quando si tratta di mutamento di stato di diritto, l'autorità giudiziaria investita del ricorso, dinanzi ad una norma modificativa della competenza o della giurisdizione, non può non prenderne atto e rimettere gli atti all'autorità competente per effetto della nuova legge. Confermo, pertanto, che l'articolo 47-ter debba essere approvato al posto dell'articolo 36-bis.

BRESSANI. L'emendamento Cossiga stabilisce che i ricorsi che prima della effettiva costituzione dei tribunali amministrativi fossero stati presentati e fossero pendenti davanti agli organi della giurisdizione ordinaria o amministrativa, devono essere trasmessi al tribunale regionale competente per territorio.

LUZZATTO. Questo vuol dire blocco.

BRESSANI. Non dalla data di entrata in vigore della legge. Il blocco si ha dal momento della entrata in funzione dei tribunali amministrativi regionali. Fino a quella data, cioè, si giudica. Naturalmente nella competenza dei tribunali cadono anche i giudizi pendenti in appello: si escludono quelli per i quali sia già intervenuta sentenza definitiva.

LUZZATTO. Non sono favorevole ad indicare la competenza attuale e quella transitoria perché opereremmo *a contrariis*; noi indicheremmo la più propria, ma si potrebbe argomentare da parte di chi è di diverso avviso che fino a quando non entra in vigore la legge l'organo da noi indicato non è competente e, poiché non sappiamo quando durerà l'*iter* legislativo, aumenteremmo le situazioni di disagio. Per evitare dubbi proporrei che l'emendamento Cossiga sia incluso come secondo comma, ma in forma diversa, dicendo che i ricorsi che a quella data fossero pendenti dinanzi ad altra autorità amministrativa e non fossero stati definitivamente decisi...

LUCIFREDI, *Relatore*. Mi sembra superfluo dire « non fossero stati definitivamente decisi ».

LUZZATTO. Possiamo studiare una dizione diversa, comunque l'importante è dire che fino ad allora vanno innanzi e poi sono trasmessi d'ufficio.

LUCIFREDI, *Relatore*. Sono d'accordo sulla sostanza, ma si possono prospettare situazioni singolari: una sentenza di Corte di appello con giudizio in Cassazione che dovrebbe tornare di fronte al tribunale amministrativo regionale.

LUZZATTO. La Cassazione a quel punto annulla la sentenza della Corte d'appello e si avrebbe, quindi, lo stesso effetto con ritardo; non è elegante, ma non vi è dubbio che la Cassazione possa applicare lo *ius superveniens*.

LUCIFREDI, *Relatore*. Possiamo dire che restano fermi gli effetti delle sentenze irrevocabili. È la stessa cosa.

LUZZATTO. Proporrei di dire che i ricorsi che a quella data fossero pendenti dinanzi all'organo della giurisdizione ordinaria amministrativa devono essere trasmessi d'ufficio ai tribunali competenti entro il termine di 15 giorni dalla data stessa, fermi restando gli effetti delle sentenze irrevocabili.

ROBERTI. Mi pare chiaro che non si possa decidere il blocco dei provvedimenti in corso, ma ho dei dubbi su un blocco di fatto che potrebbe verificarsi a seguito della formulazione della legge. Vorrei precisare di più, perché quando una legge esamina l'*iter* di determinati procedimenti e si pronuncia in merito a diritti soggettivi non può trincerarsi nel silenzio.

LUCIFREDI, *Relatore*. Le faccio osservare che si sta trattando esclusivamente la materia delle questioni elettorali.

ROBERTI. Lo so, ma non vorrei che sorgessero blocchi di fatto, che, cioè, sia i resistenti sia l'autorità giudiziaria potessero trarre una interpretazione più o meno mascherata da questa legge per dire: « il legislatore ha creato un nuovo organo e fin quando non è operante blocchiamo i giudizi ». Non credo, quindi, che l'obiezione dell'onorevole Luzzatto sia valida.

Certo tutte le leggi valgono dal momento dell'entrata in vigore, le norme diventano operanti da quel momento, ma se non lo diciamo possiamo avere un congelamento di fatto.

Sono favorevole alla formula dell'emendamento Cossiga, ma vorrei dire qualcosa in merito alla sorte dei procedimenti. Ritengo che gli attuali procedimenti debbano seguire il loro corso. Se si potesse stabilire un conflitto di competenza penso che, come legislatori, avremmo il dovere di assumerci questa responsabilità.

PRESIDENTE. Non è necessario dirlo perché ogni norma fin quando non è abrogata è valida; ma comprendo i timori dell'onorevole Roberti che vorrebbe chiarire per non agevolare un'inerzia.

LUZZATTO. Credo che l'onorevole Roberti possa essere soddisfatto dalla dizione « sentenza irrevocabile », che implica che negli altri casi i giudizi procedono.

ROBERTI. Ma perché non diciamo che devono proseguire i giudizi ?

LUZZATTO. Facciamo un precetto prima che la legge diventi operante.

ROBERTI. Diventerà precetto quando la legge acquisterà forma obbligatoria.

LUZZATTO. Il precetto è tale nel momento in cui il tribunale funziona, prima no.

ROBERTI. La legge entra in vigore, per esempio, oggi e il tribunale potrà funzionare fra due anni.

LUZZATTO. Non è vero, perché entro sei mesi il tribunale amministrativo deve incominciare a funzionare.

ROBERTI. Il termine dell'entrata in vigore della legge è quando i comandi diventeranno operanti. Per quanto riguarda la procedura di queste particolari controversie, la legge stabilisce un termine affidandolo ad una decisione futura.

LUZZATTO. Entro sei mesi.

ROBERTI. Bisogna regolare che cosa accade in questo periodo di *vacatio* dall'entrata in vigore della legge all'effettivo funzionamento dell'organo che dovrà decidere. Se noi tralasciamo ogni precisazione, la mia preoccupazione è che arriveremo ad una specie di congelamento tacito delle procedure attuali. Io faccio presente questo mio dubbio. Io ritengo che il legislatore debba chiarire !

BRESSANI. Mi pare che sul problema posto in termini politici dal relatore, non si possa altro che dare risposta affermativa, cioè noi desideriamo che in questo periodo, nelle more dell'entrata in vigore della legge e dell'istituzione dei tribunali amministrativi, vi siano organi che decidano sulle controversie in materia di operazioni elettorali. Noi non vogliamo creare uno stato di carenza, di vuoto nelle giurisdizioni in materia di controversie elettorali e su questo, credo, che siamo tutti d'accordo.

Il problema che solleva il collega Roberti attiene al periodo dell'entrata in vigore della legge ed al periodo immediatamente successivo all'istituzione dei tribunali amministrativi. In merito, mi pare, che la dizione dell'emendamento presentato da me, insieme all'onorevole Cossiga, già di per sé chiara, sia stata ulteriormente chiarita da quelle modifiche che sono state proposte dal relatore. Ora, fare riferimento a dei ricorsi che pendono dinanzi agli organi di giustizia amministrativa ed a quelli di giurisdizione ordinaria e stabilire che ove il procedimento abbia portato ad una sentenza irrevocabile, che sia passata in giudicato, vuol dire che il procedimento è validamente concluso. E soltanto per i procedimenti che ancora pendono, si deve provvedere alla trasmissione degli atti ai tribunali regionali amministrativi. Tutto questo sta a significare che fino a quella data esiste il giudice che può decidere validamente sulle controversie.

ROBERTI. Perché non chiariamo bene il concetto ?

PRESIDENTE. Ho l'impressione che il relatore abbia trovato la formula adatta.

LUCIFREDI, Relatore. Io ringrazio tutti i colleghi che intervenendo a fondo su questo problema, ci hanno permesso di chiarire le idee. Ringrazio, in particolare, l'onorevole Roberti per questa sua precisazione relativa al periodo intermedio. Io credo, personalmente, che abbia ragione l'onorevole Bressani quando ha messo in evidenza che sul piano logico ed interpretativo si arriva ai medesimi risultati con le norme che noi stiamo per votare. Poiché io sono convinto che aggiungere qualche elemento chiarificatore sia sempre opportuno, credo che possiamo accogliere una formula, che se può essere considerata superflua, tuttavia serve ad eliminare ogni discussione su questo punto.

Io proporrei che l'emendamento Bressani possa essere accolto con una nuova, più com-

pleta formulazione. Faccio presente che si tratta di un comma aggiuntivo, rispetto a quello dell'articolo 36-bis, di cui dobbiamo ancora votare il primo comma, sul quale però siamo tutti d'accordo. La nuova formulazione da introdurre alla fine del primo comma è la seguente: « I ricorsi che in tale data fossero pendenti davanti ad organi della giurisdizione ordinaria o amministrativa devono essere trasmessi di ufficio al tribunale amministrativo regionale competente entro il termine di 15 giorni dalla data stessa ».

Fino alla data medesima continua su ricorsi pendenti l'attività degli organi giurisdizionali attualmente investiti della competenza relativa.

Restano comunque fermi gli effetti delle sentenze divenute irrevocabili prima della data stessa ».

LUZZATTO. Sarebbe opportuno sostituire la parola « irrevocabile » con l'altra « definitiva ».

LUCIFREDI, *Relatore*. Sono d'accordo con la modifica proposta dall'onorevole Luzzatto. Con questa formula mi pare che tutti i dubbi siano stati eliminati. Non mi sentirei di risolvere le controversie del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi ha presentato una nuova formulazione dell'articolo 36-bis, di cui do lettura. « Per le operazioni elettorali del 7 giugno 1970 e quelle che eventualmente ad esse tenessero dietro prima dell'entrata in vigore della presente legge, i termini per le impugnative previste dall'articolo 6 della presente legge, inizieranno dalla data che sarà fissata ai sensi del primo comma dell'articolo 37 della presente legge ».

LUZZATTO. L'espressione « tenessero dietro » non mi pare felice, sarebbe meglio dire « seguissero ».

LUCIFREDI, *Relatore*. Sono ben lieto di aderire alla modifica proposta.

PRESIDENTE. Segue, quindi, il secondo comma dell'articolo 36-bis che suona così: « I ricorsi che in tale data fossero pendenti davanti ad organi della giurisdizione ordinaria o amministrativa devono essere trasmessi di ufficio al tribunale amministrativo regionale competente entro il termine di 15 giorni dalla data stessa ». Viene, infine, il terzo comma che

suona così: « Fino alla data medesima continua su ricorsi pendenti l'attività degli organi giurisdizionali attualmente investiti della competenza relativa. Restano, comunque, fermi gli effetti delle sentenze divenute definitive prima della data stessa ».

LUZZATTO. Direi « decisioni » invece di « sentenze ». Quelle del Consiglio di Stato non sono sentenze.

PRESIDENTE. Con la modifica proposta dall'onorevole Luzzatto, l'ultimo comma recita così: « Restano comunque fermi gli effetti delle decisioni divenute definitive prima della data stessa ».

BRESSANI. Sono favorevole al testo del relatore e ritiro, pertanto, quello presentato da me e dal collega Cossiga.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 36-bis, presentato dal relatore, con le correzioni emerse nel corso della discussione e di cui do nuovamente quindi lettura:

ART. 36-bis.

(Riapertura dei termini per i ricorsi in materia elettorale).

Per le operazioni elettorali del 7 giugno 1970 e per quelle che eventualmente ad esse seguissero prima dell'entrata in vigore della presente legge, i termini per le impugnative previsti dall'articolo 6 della presente legge decorreranno dalla data che sarà fissata ai sensi del primo comma dell'articolo 37.

I ricorsi, che a tale data fossero pendenti dinanzi ad organi della giurisdizione ordinaria o amministrativa, devono essere trasmessi di ufficio al tribunale amministrativo regionale competente entro il termine di quindici giorni dalla data stessa.

Fino alla data medesima continua sui ricorsi pendenti l'attività degli organi giurisdizionali attualmente investiti della competenza relativa.

Restano, comunque, fermi gli effetti delle decisioni divenute definitive prima della data stessa.

(E approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 37. Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 37.

(Data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali).

L'insediamento dei tribunali amministrativi regionali, avrà luogo entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, in data che verrà fissata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio.

Per non oltre sei mesi da tale data, i consiglieri, i primi referendari e i referendari potranno essere assegnati contemporaneamente a due finitimi tribunali amministrativi regionali.

Il primo concorso a sensi dell'articolo 14 dovrà essere bandito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 38.

ART. 38.

(Nomina diretta di magistrati amministrativi regionali).

Per la prima attuazione della presente legge sarà provveduto, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, alla nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, dei seguenti magistrati amministrativi regionali:

- n. 18 consiglieri;
- n. 27 primi referendari;
- n. 15 referendari.

Essi dovranno essere scelti:

a) per non più di un terzo complessivamente dei posti, tra i professori ordinari di materie giuridiche nelle Università, tra i professori incaricati nelle stesse con almeno dieci anni di insegnamento, tra i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato: per la nomina a consigliere si richiede qualifica non inferiore a consigliere d'appello o di primo referendario, o grado equiparato; per la nomina a primo referendario qualifica non inferiore a giudice di tribunale o di referendario o grado equiparato; per la nomina a referendario qualifica di giudice aggiunto o di vice referendario o grado equiparato;

b) per i posti residui, tra gli appartenenti alle carriere amministrative direttive dello Stato, forniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano qualifica non inferiore rispettivamente a ispettore generale, direttore di divisione, direttore di sezione, con almeno tre anni di

anzianità nella qualifica, o qualifiche equiparate. Un terzo di queste nomine dovrà avvenire tra gli appartenenti alla carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno.

Non potranno essere nominati coloro che abbiano età superiore rispettivamente a 60, 55, 50 anni.

Sono stati presentati un emendamento soppressivo da parte del collega Tuccari e un emendamento sostitutivo da parte degli onorevoli Bressani e Cossiga:

Sostituire alle parole: « direttore di sezione, con almeno tre anni di servizio » *le altre:* « direttore di sezione con almeno tre anni di servizio ».

LUCIFREDI, *Relatore*. Quanto all'emendamento soppressivo presentato dall'onorevole Tuccari, il Relatore si dichiara contrario ad esso, perché la composizione della prima edizione dei tribunali amministrativi regionali è stata studiata a lungo nel corso di numerose riunioni del Comitato ristretto e la formula che è stata accolta è il frutto di un compromesso, sul quale tutti i componenti il Comitato ristretto si sono dichiarati d'accordo.

Sopprimere l'articolo 38 significherebbe riconsiderare tutta la questione e rendere vano un lavoro svolto per tanti mesi. Sono favorevole, invece, all'emendamento Bressani, perché la soppressione della virgola elimina ogni pericolo interpretativo.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato all'interno*. Il Governo è contrario alla soppressione dell'articolo 38.

TUCCARI. Ritiro l'emendamento soppressivo e dichiaro che permane la nostra riserva sullo spirito di questo articolo.

LUZZATTO. Desidero dichiarare che il mio punto di vista non è favorevole a questa parte del provvedimento, ma non voglio insistervi in questa sede col riaffermare il parere che ho espresso al Comitato ristretto.

PRESIDENTE. L'onorevole Bressani propone il seguente emendamento: al secondo comma, lettera b) sostituire alle parole « direttore di sezione, con almeno tre anni nella qualifica », le altre « direttore di sezione con almeno tre anni nella qualifica ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Bressani.

(È approvato).

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1970

Pongo in votazione l'articolo 38 con l'emendamento Bressani.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 39.

ART. 39.

(*Concorsi speciali per magistrati amministrativi regionali*).

Entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge saranno indetti, con decreto del Presidente del Consiglio, tre concorsi per titoli ai seguenti posti di magistrato amministrativo regionale:

- n. 18 posti di consiglieri;
- n. 27 posti di primi referendari;
- n. 15 posti di referendari.

I tre concorsi saranno giudicati da un'unica Commissione, nominata dal Presidente del Consiglio, presieduta da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e composta di due consiglieri di Stato e di due professori ordinari di materie di diritto pubblico nelle Università.

La Commissione espletterà i suoi lavori entro tre mesi.

L'onorevole Lucifredi propone il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:
« Il giudizio sui titoli sarà integrato da un colloquio, cui verranno ammessi i concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati, in numero non superiore al doppio dei posti messi a concorso.

La Commissione espletterà i suoi lavori entro tre mesi ».

Poiché nessuno chiede di parlare pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Lucifredi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 39 con l'emendamento Lucifredi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 40.

ART. 40.

(*Ammissione ai concorsi per posti di consigliere*).

Ai concorsi a posti di consigliere previsti nell'articolo precedente sono ammessi a partecipare:

a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università con almeno sei anni di insegnamento;

b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno dieci anni di anzianità;

c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata;

d) i professori incaricati di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento.

È prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza. Non sono ammessi coloro che abbiano superata l'età di cinquantacinque anni.

Ad esso sono stati presentati i seguenti emendamenti: dal deputato Luzzatto: « alla lettera a) *sostituire la parola « sei » con l'altra « tre »*; alla lettera b) *sostituire la parola « dieci » con l'altra « sette »*; dal deputato Bressani: *all'ultimo comma sostituire la parola « cinquantacinque » con l'altra « sessanta »*.

LUCIFREDI, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti Luzzatto perché il loro spirito è di allargare il numero di coloro che possano partecipare ai concorsi, dando, quindi, una maggiore facoltà di scelta.

L'altro emendamento, quello del collega Bressani, tendente a sostituire all'età di 55 anni, come limite massimo per accedere ai concorsi, l'età di 60 anni, come quelli successivi, relativi sempre al limite massimo di età, mi trovano un po' perplesso, perché sono dell'avviso che iniziare l'attività giurisdizionale in età avanzata non contribuisca al buon esercizio della funzione stessa. Riconosco, però, che si tratta di una norma transitoria e che, accogliendola si possano accontentare coloro che vogliono che sia data successivamente via libera ai giovani, poiché più tardi si entra, più presto si va in pensione, lasciando così liberi più posti.

PRESIDENTE. Vorrei soltanto far osservare che l'ammissione ai concorsi dei professori di ruolo con almeno tre anni di insegnamento contro i sette anni richiesti ai magistrati non è del tutto giusta, in quanto ci possono essere professori di materie giuridiche, che insegnano un diritto completamente estraneo alla branca amministrativa o giudiziaria (per esempio diritto aeronautico, diritto spaziale, eccetera) mentre i magistrati, che prestano servizio

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1970

hanno sicuramente pratica di attività giurisdizionale.

LUCIFREDI, *Relatore*. Mi consenta di dire soltanto che i concorsi per professore di ruolo di vincono di solito, quando si è particolarmente fortunati, verso i trent'anni, altrimenti sui trentacinque-quaranta, mentre quelli per magistrati anche a venticinque anni.

PRESIDENTE. Anch'io sommamente vorrei far notare che portare il limite massimo per l'ammissione ai concorsi da 55 a 60 anni è quasi sul limite del collocamento a riposo.

LUZZATTO. Se si proporrà di ridurre il limite di anzianità relativo ai magistrati da sette a cinque anni io non farò obiezioni. Vorrei soltanto spiegare che ho proposto di ridurre questo limite da dieci a sette anni poiché i magistrati, sia della giurisdizione ordinaria che della Corte dei conti con dieci anni di anzianità, non hanno nessun interesse a concorrere per ottenere una qualifica che sono prossimi a raggiungere o hanno già raggiunto.

BRESSANI. Vorrei giustificare le ragioni che mi hanno indotto a presentare l'emendamento volto ad elevare il limite massimo per l'ammissibilità ai concorsi da 55 a 60 anni. Valgono quelle ragioni che riguardano l'opportunità di allargare il campo nell'ambito del quale selezionare attraverso il concorso i magistrati, con particolare riferimento all'anzianità di qualifica che si richiede per ammettere i funzionari di cui alla lettera *d*) dell'articolo 40 e agli articoli 41 e 42. I limiti di età qui proposti sono tali da non far presumere che vi sia un gran numero di persone che si trovino nelle condizioni indicate.

Mi sembra, trattandosi di concorsi, il fatto che si allarghi la possibilità di parteciparvi non rappresenti un danno bensì un vantaggio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Luzzatto alla lettera *a*).

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Luzzatto alla lettera *b*).

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bressani all'ultimo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 40 così modificato e di cui do lettura:

ART. 40.

(*Ammissione ai concorsi per posti di consigliere*).

Ai concorsi a posti di consigliere, previsti nell'articolo precedente, sono ammessi a partecipare:

a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università con almeno tre anni di insegnamento;

b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno sette anni di anzianità;

c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata;

d) i professori incaricati di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di insegnamento.

È prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza. Non sono ammessi coloro che abbiano superata l'età di sessanta anni.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 41:

ART. 41.

(*Ammissione ai concorsi per posti di primo referendario*).

Ai concorsi a posti di primo referendario previsti nell'articolo 39 sono ammessi a partecipare:

a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università;

b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno cinque anni di anzianità;

c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

d) gli impiegati della carriera direttiva di segreteria del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;

e) i professori incaricati di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno otto anni di insegnamento.

È prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza. Non sono ammessi coloro che abbiano superata l'età di 50 anni.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1970

Alla lettera *b*) l'onorevole Luzzatto propone di sostituire le parole « cinque anni » con le parole: « quattro anni. All'ultimo comma, l'onorevole Bressani propone di sostituire le parole « età di 50 anni » con le parole: « età di 55 anni ».

Pongo in votazione l'emendamento Luzzatto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Bressani.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 41 così modificato:

ART. 41.

(*Ammissione ai concorsi per posti di primo referendario*).

Ai concorsi a posti di primo referendario previsti nell'articolo 39 sono ammessi a partecipare:

a) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università;

b) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati dello Stato, con almeno quattro anni di anzianità;

c) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

d) gli impiegati della carriera direttiva di segreteria del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a direttore di segreteria;

e) i professori incaricati di materie giuridiche nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno otto anni di insegnamento.

È prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza. Non sono ammessi coloro che abbiano superata l'età di cinquantacinque anni.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 42:

ART. 42.

(*Ammissione ai concorsi per posti di referendario*).

Ai concorsi a posti di referendario previsti dall'articolo 39 sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei requisiti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 14 della presente legge, purché di età non superiore a 45 anni.

L'onorevole Bressani propone un emendamento sostitutivo delle parole « 45 anni » con le parole « 50 anni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 42 così modificato:

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli 43, 44 e 45, che, poiché non sono stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 43.

(*Composizione del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato*).

Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla presente legge fanno parte del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato tutti i presidenti di sezione e i consiglieri di Stato destinati a presiedere i tribunali amministrativi regionali.

(*È approvato*).

ART. 44.

(*Riserva di posti di consigliere di Stato*).

I posti di consigliere di Stato disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge o che si renderanno successivamente vacanti sono riservati nel numero necessario per le nomine da conferire ai primi referendari e referendari in servizio alla data medesima, al compimento del periodo stabilito dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

I posti lasciati scoperti sono considerati posti di risulta ai fini delle nomine a referendario.

I primi referendari e referendari indicati nel primo comma, quando conseguiranno la nomina a consiglieri di Stato, precederanno nel ruolo del Consiglio di Stato medesimo i consiglieri che vi saranno trasferiti ai sensi dell'articolo 17 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 45.

(*Collocamento in soprannumero di funzionari d'amministrazione civile dell'interno*).

I funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile del-

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1970

l'interno, già presidenti o membri delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono collocati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nella posizione di soprannumero, nel ruolo di appartenenza.

Per il riassorbimento dei soprannumeri si osserva il disposto di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 46:

ART. 46.

(Regolamenti di attuazione).

Con regolamenti da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le due norme di attuazione e le modalità di svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 14.

L'onorevole Lucifredi propone un emendamento sostitutivo delle parole « quattro mesi » con le parole « tre mesi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 46 così modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 47:

ART. 47.

(Spese di funzionamento).

Le spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, comprese quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché quelle per i locali, il loro arredamento e la loro manutenzione sono a carico dello Stato e sono sostenute dal commissario del governo della regione nel cui capoluogo ha sede il tribunale.

Fino a quando nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale non sia iniziato il funzionamento degli organi regionali, le spese di cui al precedente comma sono sostenute dalla prefettura del capoluogo provinciale in cui ha sede il tribunale, la quale provvede anche a fornire i locali.

Ai presidenti di sezione e ai consiglieri di Stato destinati a presiedere tribunali amministrativi regionali diversi da quello di Roma, nonché ai segretari generali dei tribunali me-

desimi, spetta, per i primi sei mesi, l'indennità di missione intera.

Le spese di funzionamento dei tribunali amministrativi regionali gravano su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma.

« Le spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, comprese quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché quelle per i locali, il loro arredamento e la loro manutenzione sono a carico dello Stato e sono sostenute dai commissari del Governo nelle regioni o dall'autorità governativa corrispondente nelle regioni Sicilia, Sardegna e Val d'Aosta ».

RESTIVO, *Ministro degli interni*. L'emendamento è stato suggerito dalla considerazione che in Val d'Aosta non essendovi né un commissario del Governo né un prefetto, il secondo comma dell'articolo 47 non sarebbe stato sufficiente ad indicare chi avrebbe provveduto alle spese di quel tribunale amministrativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento governativo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 47 che con lo emendamento risulta così modificato:

ART. 47.

(Spese di funzionamento).

Le spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, comprese quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché quelle per i locali, il loro arredamento e la loro manutenzione sono a carico dello Stato e sono sostenute dai commissari del Governo della regione o dalle autorità governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta.

Fino a quando nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale non sia iniziato il funzionamento degli organi regionali, le spese di cui al precedente comma sono sostenute dalla prefettura del capoluogo pro-

vinciale, in cui ha sede il tribunale, la quale provvede anche a fornire i locali.

Ai presidenti di sezione e ai consiglieri di Stato destinati a presiedere tribunali amministrativi regionali diversi da quello di Roma, nonché ai segretari generali dei tribunali medesimi, spetta, per i primi sei mesi, l'indennità di missione intera.

Le spese di funzionamento dei tribunali amministrativi regionali gravano su un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

I deputati Cossiga e Bressani hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 47-bis.

Le disposizioni della presente legge e gli articoli 17, 18 e 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si applicano anche all'Assemblea regionale siciliana ed ai consigli regionali della Sardegna, della Val d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia.

LUCIFREDI, *Relatore*. Gli articoli 17 e 18 della legge del 1968 alla quale l'emendamento si riferisce riguardano la convalida degli eletti da parte del Consiglio regionale e il potere dello stesso in materia di decadenza.

L'emendamento implicherebbe che le norme in materia di convalida, stabilite per le regioni a statuto ordinario, si applicassero anche alle regioni a statuto speciale. Nel contenuto l'emendamento mi trova favorevole, ma ho dei dubbi circa l'opportunità di collocare in questa sede una disciplina che con i tribunali amministrativi regionali ha pochi rapporti. Esprimo in proposito una opinione personale perché il Comitato ristretto non si è potuto esprimere e mi rimetto, quindi, alla decisione della Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo 19, pure richiamato, il problema è precluso; inoltre, non comprendo esattamente che cosa voglia dire la frase « le disposizioni della presente legge si applicano anche all'Assemblea regionale siciliana ed al Consiglio regionale della Sardegna » perché, se il significato delle parole è quello che mi sembra di capire, questa norma è del tutto superflua. Infatti, nessuno dubita che le disposizioni della presente legge che istituiscono i Tribunali amministrativi regionali, li istituiscano anche in queste regioni, in quanto vi sono tutte le altre norme nella legge che stiamo esaminando.

Secondo il mio punto di vista, dell'articolo 47-bis meriterebbe di essere presa in con-

siderazione la parte relativa all'estensione degli articoli 17 e 18 della legge del 1968 alle assemblee delle regioni a statuto speciale. Io vorrei, però, esprimere qualche riserva circa l'opportunità di inserire tale norma in questa sede.

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. Io vorrei pregare i presentatori dell'emendamento di ritirarlo, perché questa disposizione tocca un problema che inerisce alla interpretazione di norme costituzionali. In fondo, l'emendamento, così com'è formulato, sembra confermare un principio di applicabilità generale di alcune norme. In realtà, è una disposizione profondamente innovativa, in rapporto ad una configurazione che nasce da norme costituzionali e che può essere oggetto domani di discussioni e di approfondimenti; una configurazione per cui la verifica dei poteri rientra in una specie di sfera di autonomia di questi organi. Ed, ora, si vuole trasferire questa materia al campo di una possibile controversia giudiziaria. Non voglio qui approfondire la questione, ma mi sembra che i dubbi sollevati dal relatore, e, cioè, si tratta di materia che ha bisogno di una sua disamina particolare e che è estranea proprio al tessuto normativo, di cui ci stiamo interessando, debbano essere accolti.

TUCCARI. Noi sostanzialmente concordiamo con quanto ha detto il ministro Restivo, perché ci sembra che, anche con il semplice riferimento agli articoli 17 e 18, la formulazione dell'emendamento sia di dubbia validità costituzionale e, comunque, estranea alla materia che è oggetto di questo disegno di legge. Perché di dubbia validità costituzionale? Alle osservazioni che faceva il ministro, vorrei aggiungere quella che mi sembra più importante, e cioè che le assemblee delle regioni a statuto speciale, essendo fornite di potestà legislativa primaria, hanno, in base ad un principio costituzionale, anche il diritto sui giudizi di validità dei titoli in possesso dei propri dipendenti. Si introdurrebbe, quindi, una norma che sarebbe in violazione con un principio chiaramente contenuto ed enunciato nella nostra Costituzione. Il nostro voto, ciò detto, sarebbe contrario.

BRESSANI. Aderisco all'invito rivolto dal relatore e dal ministro ritirando l'emendamento. Voglio far presente che i presentatori del suddetto emendamento non intendevano assolutamente interferire nei poteri autonomi delle assemblee regionali.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1970

PRESIDENTE. L'articolo 47-ter lo abbiamo già trattato in sede di discussione dell'articolo 36-bis.

BRESSANI. L'articolo 47-ter è stato da me ritirato in sede di discussione dell'articolo 36-bis.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 48.

ART. 48.

(Copertura finanziaria).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.600 milioni

per l'anno finanziario 1970 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti rispettivamente al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Non essendo stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura della tabella allegata:

TABELLA

MAGISTRATI AMMINISTRATIVI REGIONALI
POSTI IN ORGANICO.

	Con effetto:		TOTALE
	dall'entrata in vigore della legge	dopo un anno dall'entrata in vigore della legge	
Consiglieri	36	10	46
Primi referendari	54	33	87
Referendari	30	57	87
	120	100	220

La pongo in votazione.

(È approvata).

Restano da discutere gli articoli 1, 33 e 35.

LUCIFREDI, *Relatore*. Discutiamo prima gli articoli 32 e 34, rinviando al termine la discussione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 32.

ART. 32.

(Norme di competenza del tribunale amministrativo con sede in Sicilia).

Il ricorso in sede di appello, previsto dal secondo comma dell'articolo 24 della presen-

te legge, contro le decisioni del tribunale amministrativo con sede in Palermo, è proposto al Consiglio di giustizia amministrativo per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, fatta eccezione per le decisioni sugli atti o provvedimenti degli organi centrali o periferici dello Stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale, o sottoposti ad esclusivo controllo dell'amministrazione dello Stato, per le quali il ricorso in sede di appello è di competenza del Consiglio di Stato, a sensi dell'articolo 24.

Ai ricorsi al Consiglio amministrativo per la Regione siciliana si applicano le disposizioni concernenti i ricorsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Ove il punto di diritto sottoposto all'esame del Consiglio di giustizia amministrativa

per la regione siciliana abbia dato o dia luogo a contrasti con le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa può, in qualunque stadio del procedimento, deferire la cognizione del giurisdizionali del Consiglio di Stato. In tal caso all'Adunanza plenaria partecipano due magistrati del Consiglio di giustizia amministrativa.

All'Adunanza plenaria, composta ai sensi del comma precedente, è altresì devoluta la cognizione dei conflitti di competenza tra il Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

I ricorsi concernenti atti o provvedimenti delle autorità amministrative dello Stato propost in primo grado al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, a sensi del primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 111, che siano pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dal Consiglio medesimo, fermo restando il ricorso alla Adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, previsto dal terzo comma del citato articolo 5.

LUCIFREDI, *Relatore*. L'articolo riguarda un grosso problema dal punto di vista tecnico e politico, che richiede molta attenzione.

Bisogna partire dalla situazione attuale della giustizia amministrativa in Sicilia. Sappiamo tutti che esiste il Consiglio della giustizia amministrativa siciliana, il quale è stato istituito in base a una norma dello Statuto di quella Regione, che stabilisce che gli organi giurisdizionali centrali hanno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione. In base a ciò, è stato emanato un decreto legislativo 6 maggio 1948: « Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato ». Bisogna distinguere tra atti emanati dagli enti locali ed atti emanati dagli organi dello Stato. Per quanto riguarda gli atti emanati dagli enti locali in Sicilia, esistono le Giunte provinciali amministrative con le competenze delle giunte delle altre parti d'Italia. Il Consiglio della giustizia amministrativa della giustizia amministrativa della Regione siciliana si sostituisce al Consiglio di Stato come giudice di secondo grado.

La seconda categoria comprende gli atti emanati dalle autorità statali nella Regione. L'articolo 5 della legge sul Consiglio della giustizia amministrativa della Regione siciliana così recita: « Il Consiglio di giustizia

amministrativa in sede giurisdizionale esercita le attribuzioni devolute dalla legge al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nei riguardi degli atti e provvedimenti definitivi dell'Amministrazione regionale e delle altre autorità amministrative aventi sede nel territorio della Regione ».

Questi atti statali, quindi, emessi nel territorio della regione siciliana, anziché essere impugnati davanti al Consiglio di Stato, sono impugnati davanti al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana. Contro le decisioni del Consiglio di giustizia, sia che riguardino atti degli enti locali sia che riguardino atti dell'amministrazione statale vi è la possibilità d'appello al Consiglio di Stato.

Questo è il sistema odierno: esso può rimanere immutato se si sostituisce il tribunale amministrativo regionale alla giunta provinciale amministrativa regionale alla giunta provinciale amministrativa, restando fermo per il secondo grado il ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana.

Ma con la legge in esame abbiamo attribuito ai tribunali amministrativi regionali competenza su ricorsi avverso una serie di atti emessi dalle autorità statali, anche se non definitivi. È ovvio che tale attribuzione si riferisca anche al tribunale amministrativo della Regione siciliana. Ma da essa nasce il problema dell'appello, sul quale si prospettano due tesi: una differenziata, accolta nel testo del comitato ristretto, tendente a distinguere gli atti su cui ha giudicato il tribunale in primo grado; l'altra unificata, proposta dall'onorevole Tuccari, tendente ad attribuire, comunque, l'appello al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana. È fuori di ogni dubbio che se si adotta la soluzione proposta dal comitato ristretto si verifica una diminuzione della competenza del Consiglio di giustizia amministrativa. D'altra parte, è mai possibile che, per esempio, un impiegato dell'Intendenza di finanza abbia, nel caso che abiti a Messina, il suo giudice di primo grado nel tribunale amministrativo regionale e di secondo grado nel consiglio di giustizia amministrativa, mentre un altro impiegato, che abiti a Reggio Calabria, abbia il giudice di primo grado nel tribunale amministrativo e di secondo grado nel Consiglio di Stato? Non dobbiamo dimenticare che l'impiegato siciliano avrebbe un giudice di vertice non togato, contrariamente all'impiegato calabrese. Si potrebbe, allora, modificare la struttura del Consiglio di giustizia amministrativa, se-

condo la proposta dell'onorevole Tuccari, ma non credo che ciò sia possibile.

Per concludere, se vogliamo che il tribunale amministrativo della Sicilia abbia la stessa competenza degli altri tribunali amministrativi italiani occorre modificare la competenza d'appello del Consiglio di giustizia amministrativa, con una conseguente ristrutturazione dei poteri del Consiglio di Stato; se vogliamo, invece, che i poteri del Consiglio rimangano fermi occorre ridurre la competenza dei tribunali amministrativi in Sicilia.

Per tutto il resto, resta ferma l'ordinamento attuale. Osservo, infine, per chiarezza che modificando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa non si presentano problemi di costituzionalità, perché le sue attribuzioni sono fissate dalla legge e non dallo statuto della Regione siciliana. Il problema non è di costituzionalità ma è tecnico e soprattutto politico.

TUCCARI. Alla luce dell'esposizione del relatore, io desidererei non contrapporre ma affiancare alcuni argomenti attraverso i quali spero che il mio emendamento venga valutato in giusto modo. Le considerazioni riguardano due argomenti: il primo, relativo alla necessità che la trattazione di questa materia avvenga nello spirito e nella lettera del dettato costituzionale, che nel caso specifico è rappresentato dallo statuto della Regione siciliana; il secondo riguardante l'opportunità di cogliere questa occasione per creare un sistema che, anche per quanto riguarda la Sicilia, superi certe caratteristiche di difformità, che erano concepibili un tempo ma che oggi sono del tutto superate.

Circa la prima considerazione, vorrei far presente che, se è vero che si tratta di adeguare una materia a una legge ordinaria, quella del 1948, è pur vero che vi è un articolo dello Statuto della Regione siciliana che parla espressamente e non genericamente del Consiglio di giustizia amministrativa. A me sembra che la struttura e la competenza di questo organo vengano ad essere diverse dalla struttura e dalla competenza del Consiglio di Stato. Anche, in sede di appello, quindi, noi riteniamo che in base allo Statuto vi debba essere una sezione del Consiglio di Stato, che sarebbe il Consiglio di giustizia amministrativa, che non può avere una competenza dalla quale siano esclusi determinati atti.

Questo riguardo alla prima parte dell'emendamento. Nella seconda parte, si tende a riportare il sistema della giustizia amministrativa della regione siciliana ai principi ge-

nerale ribaditi in questo provvedimento e, quindi, a superare la fase della composizione mista per arrivare alla composizione normale del Consiglio di Stato.

Faccio presente che la composizione mista è in parte non elettiva perché alcuni membri sono designati dalla Giunta, ma non eletti. E se si aggiunge il fatto che non è prevista la confermabilità dei membri non togati, la esperienza insegna che esistono molti dubbi circa l'autonomia e la indipendenza di questo corpo, sia in veste giudicante, sia in veste consultiva.

Fatte salve le buone intenzioni del momento, in cui il decreto legislativo del 1948 è stato emesso, non si può non tenere conto della necessità che diventino uniformi, per quanto riguarda la struttura e la competenza, tutti gli organi di giustizia amministrativa. Desidererei che il Governo apprezzasse questa considerazione.

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. L'onorevole Tuccari affronta il problema sotto due aspetti: il primo concernente quello più specificamente illustrato dal relatore, l'altro concernente una modifica non soltanto nella struttura del Consiglio di giustizia amministrativa. Questa materia può essere oggetto di valutazioni diverse, ma non credo che in questa sede l'emendamento possa essere accettato, perché non vorrei che si introducessero in questo testo, sia pure animati dall'intenzione di armonizzazione, dei criteri di massima che possono, sotto l'aspetto di una certa suscettibilità di rivendicazione regionalistica, essere considerati inopportuni.

È vero che la legge del 1948 ha la forma di legge ordinaria, ma obiettivamente è una norma di attuazione dello statuto. Non mi sembra che nella materia in oggetto dobbiamo legiferare senza sentire un organismo direttamente interessato. È un grave problema del quale non voglio sottovalutare le eventuali possibili soluzioni; fra l'altro, la norma dello statuto parla di una sezione del Consiglio di Stato e anche dei membri dell'organo nazionale di giurisdizione, e la composizione del Consiglio di giustizia amministrativa nacque in un clima in cui si voleva salvaguardare il principio dell'unità di giurisdizione intesa in modo molto accentuato per quanto riguarda la Cassazione. D'altra parte, dare qualche applicazione...

TUCCARI. È un criterio arbitrario rispetto alla Costituzione.

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. Vorrei pregarla di essere più cauto nell'usare questo termine perché io potrei risponderle che l'inserimento del suo emendamento è arbitrario.

Per quanto riguarda la prima parte, mi sembra che la soluzione proposta dal relatore sia, allo stato attuale, quella che maggiormente risponda ad un'esigenza di armonizzazione e non tocca alcune competenze che sono state già consolidate in un determinato organismo; tanto più che se questa prospettiva dovesse domani affiorare attraverso un disegno di legge concernente la struttura del Consiglio di giustizia amministrativa, sarà quella la sede più adatta per dare un assetto che sia maggiormente rispondente ai vari punti di vista qui considerati.

Vorrei pregare l'onorevole Tuccari di non insistere sull'ultima parte dell'emendamento e desidero esprimere la mia adesione alla impostazione del relatore, tenendo conto che questa materia, per quanto abbiamo tutti interesse a darle un carattere di definitività, forse richiederà per questo aspetto particolare una qualche integrazione normativa ed, in quella sede, potremo ripensare a qualche aggiustamento che oggi potrebbe farci segnare una battuta d'arresto proprio mentre siamo in vista del traguardo.

BALLARDINI. Poiché il relatore ha suggerito due possibili soluzioni vorrei sapere a quale delle due si riferisce il Ministro.

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. Mi riferisco alla soluzione che prevede la riduzione della competenza dei tribunali regionali. Non voglio dire che questa Commissione non abbia pienezza di potere, ma ritengo che si debbano sentire anche gli organi interessati, perché si investe un principio generale sul quale è basato tutto l'ordinamento e non è escluso che si possa esaminare il problema concernente in particolare il Consiglio di giustizia amministrativa.

LUCIFREDI, *Relatore*. Ritengo, a questo punto, opportuno presentare il nuovo testo, integralmente sostitutivo di quello del Comitato ristretto:

«La competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella regione siciliana è limitata alle materie indicate all'articolo 2, lettera a) e nell'articolo 6 della presente legge. L'appello contro le decisioni del tribunale è portato al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Nul-

la è innovato nelle disposizioni che attualmente lo disciplinano ».

TUCCARI. Dobbiamo manifestare il nostro avviso contrario perché si tende a declassare l'istituzione dei tribunali amministrativi nella regione siciliana; così facendo, si agisce in senso antiautonomico.

LUCIFREDI, *Relatore*. Il problema è completamente diverso.

TUCCARI. Il principio della unicità della giurisdizione proviene da una certa impostazione dottrinale e, ora, mi sembra che con questo emendamento noi ci muoviamo in senso assolutamente contrario.

DI PRIMIO. Anche io confesso di non aver approfondito la questione sotto il profilo costituzionale, però ritengo, che noi dobbiamo prendere atto della situazione così come è oggi, ed esaminare solo quella parte che possiamo modificare, senza incorrere nella violazione di leggi costituzionali.

Oggi, qual è la situazione dal punto di vista della competenza delle giunte e del consiglio di giustizia amministrativa? Le giunte in Sicilia hanno una particolare competenza: ma esse, per effetto della sentenza della Corte costituzionale, sono state travolte insieme alle giunte delle altre regioni d'Italia. Il consiglio di giustizia amministrativa, invece, ha una competenza di appello, sulle questioni devolute in primo grado alle giunte provinciali amministrative, ed una competenza di primo grado su tutti gli atti amministrativi dello Stato riguardanti quella regione. Le decisioni del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato.

Io ritengo, quindi, che questa competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana noi non la possiamo modificare, perché, non lo affermo con certezza, si incorrerebbe in una violazione di carattere costituzionale. Ora, mantenendo inalterato questo articolo, quali conseguenze ne possiamo trarre? Secondo il mio parere, noi possiamo modificare soltanto la parte che riguarda le giunte provinciali amministrative, e cioè devolvere ai tribunali amministrativi, che sostituiscono le giunte provinciali amministrative in Sicilia, la competenza che esse hanno attualmente, ferma restando, per quanto riguarda la competenza per la violazione degli atti, la soluzione in primo grado al Consiglio di giustizia amministrativa. Mi

sembra che tutto ciò sia contemplato nell'articolo 33.

LUCIFREDI, *Relatore*. Ciò è contemplato nell'emendamento.

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. Vorrei dire all'onorevole Tuccari che a questo punto tale problema finisce col rappresentare, al di fuori di questa impostazione, un notevole ostacolo. Io non escludo che tutta questa materia possa essere oggetto di una certa disciplina, di un assestamento, ma possiamo affermare, non per irrigidirmi in una questione formale, che non è accoglibile in questa sede un emendamento di questo tipo.

Io credo che, anzi, sotto un riflesso meramente regolamentare, non sarebbe possibile una diversa soluzione. Con l'intento, quindi, di approfondire questo tema, di studiarlo meglio, anche attraverso tutte consultazioni che, se non sono formalmente obbligatorie, sul piano dell'opportunità si presentano come doverose, io credo che la soluzione proposta dal relatore lasci la possibilità di questi svolgimenti e sia la più rispettosa dell'autonomia. Se non ricordo male, l'onorevole Tuccari in un primo momento era di questo parere. Per concludere mi sembra che non vi sia altra soluzione.

LUCIFREDI, *Relatore*. Signor Presidente, dato l'orientamento che si va affermando, mi sembra che si potrebbe andare incontro alle comprensibilissime ragioni di dissenso dei colleghi del gruppo comunista, per la diminuzione delle funzioni dei tribunali amministrativi regionali, immettendo nell'emendamento che ho avuto l'onore di presentare, un cappello di questo tipo: « Fino a quando non si procederà alla revisione dell'attuale sistema di giustizia amministrativa nella regione siciliana... ». In questo modo si sottolineerebbe il carattere transitorio di questa riduzione di competenza.

Vorrei aggiungere che non mi sento di aderire a quanto ha detto l'onorevole Tuccari riguardo ai dubbi sulla costituzionalità. Infatti, lei si renderà conto che dal 1948 ad oggi il Consiglio di giustizia amministrativa ha deciso su un certo numero di cause e in quelle materie che sono andate in appello davanti al Consiglio di Stato; ebbene, nessun avvocato ha mai sollevato la questione di costituzionalità davanti alla Corte Costituzionale. Dobbiamo tener conto anche di questo fatto.

TUCCARI. Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, che modifica la

struttura del Consiglio di giustizia amministrativa, noi ci rimettiamo al giudizio della Presidenza circa la sua pertinenza o meno con la materia che stiamo trattando. Per la prima parte, invece, noi insistiamo sulla nostra posizione.

PRESIDENTE. Io mi pronuncio in senso non favorevole alla sua tesi, e cioè ritengo che si introduce in questo provvedimento una materia che ne è estranea.

TUCCARI. Sono d'accordo su questo comma, che ritiro. Insisto sul resto dell'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Tuccari propone il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il ricorso in sede di appello, previsto dal secondo comma dell'articolo 24 della presente legge, contro le decisioni del tribunale amministrativo con sede in Palermo, è proposto al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale istituito con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, in attuazione dell'articolo 23 dello Statuto della regione siciliana.

L'articolo 2 e l'articolo 3 - secondo il terzo comma - del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, sono abrogati ».

LUCIFREDI, *Relatore*. Dichiaro di votare contro l'emendamento proposto dal collega Tuccari. Esso elimina l'eccezione che nel testo del Comitato ristretto è stata precisata nella seconda parte del primo comma dell'articolo 33. Non mi sembra che si possa in alcun modo pensare che in Italia, per gli atti emanati da autorità statali anche in materie totalmente estranee alla regione, le garanzie debbano essere diverse a seconda che si operi in una regione o in un'altra dello Stato.

MALAGUGINI. Anch'io vorrei fare una dichiarazione di voto per recepire le adombrate eccezioni di eventuale incostituzionalità delle quali si è fatto portavoce l'onorevole Lucifredi a proposito dell'emendamento Tuccari e per rilevare che esse sarebbero ben consistenti nell'ipotesi di approvazione del testo del relatore. Infatti, avremmo un diverso trattamento del cittadino, che nell'un caso si rivolga a organi di giustizia amministrativa e nell'altro caso si rivolga a un Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana di ben diversa composizione e struttura.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1970

LUCIFREDI, *Relatore*. Vorrei replicare al collega Malagugini che lo stato di fatto che viene consolidato con questo emendamento è in vigore già da ventidue anni, senza che alcuno l'abbia impugnato dinanzi alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. A questo punto, devo ricordare all'onorevole Tuccari che verrà posto in votazione per primo l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 33. Se questo dovesse essere approvato sarebbe preclusa la votazione dell'emendamento sostitutivo del primo comma di detto articolo.

L'onorevole Lucifredi propone il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 33:

ART. 33.

(Norme particolari di competenza del tribunale amministrativo regionale istituito in Sicilia).

« Fino a quando non si procederà alla revisione dell'attuale sistema di giustizia amministrativa nella regione siciliana, la competenza del tribunale amministrativo regionale istituito nella regione siciliana è limitata alle materie indicate nell'articolo 2, lettera a) e nell'articolo 6 della presente legge.

L'appello contro le decisioni di tale tribunale è portato al consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Nulla è innovato nelle disposizioni che attualmente lo disciplinano ».

Pongo in votazione l'emendamento Lucifredi, interamente sostitutivo dell'articolo 33.

(È approvato).

Rimane, pertanto, preclusa la votazione sull'emendamento Tuccari.

Passiamo, ora, alla discussione dell'articolo 1, anch'esso accantonato nella seduta di ieri.

Il relatore propone anche a nome del Comitato ristretto, il seguente emendamento interamente sostitutivo:

ART. 1.

(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali - Sedi e sezioni staccate).

Sono istituiti tribunali amministrativi regionali quali organi di giustizia amministrativa di primo grado.

Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. Essi avranno sede nei capoluoghi di regione.

Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia è istituita una sezione staccata, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'articolo 46.

Una sezione staccata con ordinamento speciale sarà pure istituita nella regione Trentino-Alto Adige. Essa avrà sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvederà con altra legge.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio sarà composto di tre sezioni, tutte aventi sede a Roma.

LUCIFREDI, *Relatore*. L'emendamento tende a concentrare nell'articolo 1 tutto il panorama della giustizia amministrativa di primo grado nella sua prospettiva, in periferia e nei tribunali amministrativi regionali. Quindi, indica le sedi dei singoli tribunali amministrativi regionali e le regioni, in cui è prevista la costituzione delle sezioni, così da arrivare a quel numero complessivo di 10 sezioni, che è stato preso in considerazione ai fini della redazione delle tabelle organiche.

In questa formula si inquadra tutto il settore e si stabilisce, per ciò che riguarda i problemi più delicati, un collegamento della sede del tribunale amministrativo regionale con la sede del capoluogo di regione, senza nulla dire in merito ai criteri con i quali sarà stabilito, quale dovrà essere il capoluogo di regione, in modo che tutte le questioni che hanno avuto tanta eco negli ultimi giorni resteranno impregiudicate, non potendosi pensare che, in sede di Commissione, trattandosi di tribunali amministrativi, si abbiano ad emettere modifiche che pregiudichino le decisioni future che sono di competenza del Parlamento o dell'Assemblea regionale.

Rimane il problema delle sezioni staccate. Se avessimo dovuto stabilirne le sedi, avremmo dovuto farlo anche per l'Abruzzo e la Calabria che non hanno ancora un capoluogo ben definito.

Rimandando la determinazione delle sedi di queste sezioni staccate alle norme di attuazione della presente legge, si auspica che prima della loro emanazione il problema dei capoluoghi abbia ad essere risolto e, di conseguenza, il compito delle norme di attuazione sia facilitato dalla eliminazione di questo ulteriore problema.

DI PRIMIO. Io accetto la formulazione proposta dal Comitato ristretto per due ragioni: sia perché lascia impregiudicato sotto ogni aspetto il problema dei capoluoghi, sia perché viene incontro alla esigenza che vi sia una sezione staccata del tribunale amministrativo.

REALE GIUSEPPE. Concordo sull'emendamento proposto dal relatore, onorevole Lucifredi, ed esprimo parere favorevole alla sua approvazione, non senza ringraziarlo per la spiegazione diffusa che ha dato sull'argomento, e non senza ringraziare il Governo che dal 1° ottobre 1968 (data di presentazione del suo disegno di legge) ha modificato il suo punto di vista. Uguale ringraziamento devo esprimere alla Commissione che, su questo punto, ha dato prova di particolare sensibilità.

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. L'onorevole Reale parla di un cambiamento di opinioni del Governo. Vorrei precisare che il Governo in questa materia non ha mai cambiato opinione.

CAVALLARI. Vorrei chiedere all'onorevole relatore la motivazione per la quale la regione veneta non ha sezioni distaccate.

LUCIFREDI, *Relatore*. Nel compilare lo elenco delle sezioni distaccate di ciascuna regione, non si è fatta una valutazione relativa soltanto al numero degli abitanti ma ci si è richiamati anche all'indice di litigiosità in materia amministrativa delle varie regioni italiane. In Veneto, questo indice è molto basso, poiché il numero delle cause che vi sono state negli ultimi dieci anni è molto inferiore a quello di altre regioni, come è accaduto altresì per la Toscana e il Piemonte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Lucifredi anche a nome del comitato ristretto, interamente sostitutivo dell'articolo 1 e dell'articolo 35 e di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Vi è un articolo aggiuntivo relativo agli enti pubblici economici proposto dal relatore. Ne do lettura:

(*Competenza in materia di controversie dei dipendenti dagli enti pubblici economici*).

Fino a quando non sarà diversamente disciplinata la materia, nulla è innovato per quanto concerne l'attuale competenza della

autorità giudiziaria ordinaria in materia di controversia dei dipendenti da enti pubblici economici.

TUCCARI. Parlo per dichiarazione di voto. Devo dichiarare che il nostro voto finale sarà di astensione e desidero motivarlo in questa sede. Siamo soddisfatti del notevole cammino che la legge istitutiva della giustizia amministrativa periferica ha compiuto e proprio nel clima creato dalla entrata in funzione delle regioni a statuto ordinario, con la partecipazione delle forze politiche, che hanno compiuto uno sforzo notevole per superare le rigide impostazioni iniziali. Questo per quanto riguarda la competenza e l'avvio di una procedura più rispondente alle istanze democratiche.

Riteniamo che in questa sede si sia proceduto sulla strada della soluzione di problemi annosi, quasi storici, della giustizia amministrativa, e per questa parte sottolineiamo, lo ripeto, la nostra soddisfazione. Perplexità insuperabili permangono, invece, circa il risultato finale della trattativa, per quanto riguarda le strutture e in relazione a quello che resta, secondo noi, un problema non risolto né in sede istituzionale di organi periferici né come auspicio di modifica degli organi centrali.

A noi sembra che l'esigenza che gli organi di giustizia amministrativa realizzino la piena indipendenza dall'Esecutivo e che, conseguentemente, le funzioni dei magistrati siano interamente sganciate da una visione gerarchica della loro attività, non sia stata consacrata nel testo definitivo; e per questo motivo, pur sottolineando gli aspetti positivi della legge, non daremo la nostra approvazione.

LUZZATTO. Parlo anch'io per dichiarazione di voto. Desidero dare atto al relatore, al Ministro e, se mi è consentito, al dottor Zotta, che in sede di Comitato ristretto ci ha recato un notevole contributo, a tutto ciò che è stato fatto per giungere ad un testo, sul quale si potesse chiedere unanimemente la sede legislativa. Il Comitato ristretto ha superato momenti di difficoltà con comune buona volontà; e desidero esprimere ancora l'adesione alla entrata in vigore dei tribunali amministrativi regionali, organi la cui istituzione non poteva essere ritardata.

Abbiamo cercato di discutere per emendare, migliorando, la definizione dell'organo senza voler attuare alcuna dilazione. Esprimo, quindi, la mia soddisfazione perché si è giunti al voto finale.

V. LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1970

Per altro verso, io sono presentatore di una proposta di legge che, in sede di Comitato ristretto, è stata concordemente unificata col disegno di legge e nella quale erano contenuti alcuni principi fondamentali, che nel testo concordato non hanno potuto trovare accoglienza. In sede di Commissione non ho riaperto la questione. Non per questo, posso rinunciare ad alcuni principi di indirizzo. Non vi è necessità che li riprenda oggi: essi attonano alla funzione dei tribunali amministrativi regionali, alla sfera di competenza e alla possibilità di intervento operativo, alla composizione del tribunale stesso ed alla sua collocazione nella struttura della giustizia amministrativa.

Sotto questo aspetto, se da parte nostra abbiamo visto accolti alcuni principi rinunciando ad altri per trovare un accordo, vi è un punto in contrasto con il nostro indirizzo: quello cioè di una prevalenza del Consiglio di Stato, che nell'ordine del giorno votato viene in prospettiva delineata modificabile, ma che attualmente crea una struttura, che risente dei vecchi indirizzi, che dovrebbero essere radicalmente modificati. E per questo ai principi delineati nella nostra proposta di legge non rinunciamo.

Personalmente ho collaborato con ogni sforzo e con la massima apertura mentale alla redazione del testo, ma se dessi anche il voto favorevole contraddirei ai miei principi, che non solo io credo validi, ma che sono stati accolti anche recentemente dalla dottrina in studi e dibattiti.

Pertanto, pur compiacendomi del lavoro fatto, non posso dare un voto favorevole e mi asterrò, quindi, per restare coerente con i miei principi e con il comportamento finora tenuto.

BALLARDINI. Vorrei fare una breve dichiarazione di voto. Noi daremo voto favorevole senza riserve a questo testo, che abbiamo discusso e approvato negli articoli. Noi crediamo che questo provvedimento costituisca uno dei passi in avanti sulla via della costruzione di una giustizia amministrativa autentica; infatti, rispetto alle situazioni precedenti ha delle caratteristiche di gran valore, e cioè la istituzione del doppio grado che abbiamo stabilito nei confronti di tutti gli atti statali centrali e periferici, la migliore definizione ed allargamento delle competenze che abbiamo attribuito ai tribunali di giustizia amministrativa, l'abolizione del principio della definitività degli atti e la creazione di un corpo indipendente di magistrati che costituisce il nucleo per l'evoluzione verso una magistratura

amministrativa indipendente ed autogovernantesi.

Noi diamo, quindi, con soddisfazione il nostro voto favorevole e ringrazio lei, signor Presidente, per aver promosso con tenacia la approvazione definitiva di questa legge, che noi attendevamo da due anni, ringrazio il relatore che ha compiuto un lavoro sapiente e molto paziente di elaborazione anche tecnica di questa materia così complessa, i membri del Comitato ristretto e il dottor Zotta, che ci ha dato un valido aiuto. Vorrei anche sottolineare la presenza costante del Ministro Restivo nei lavori del Comitato ristretto, poiché non è frequente che in questa sede il Ministro in persona assista alle sedute e vi partecipi con passione e competenza. Mi è sembrato doveroso segnalare questa circostanza.

Dobbiamo augurarci che l'altro ramo del Parlamento apprezzi il nostro lavoro e che rapidamente la legge diventi definitiva.

BIONDI. Anch'io mi associo nel ringraziare i membri del Comitato ristretto e il relatore per il lavoro che hanno svolto in mia assenza, perché impegnato alla Commissione SIFAR. La validità di questa legge che stiamo per approvare è stata evidenziata dall'onorevole Ballardini. La caratteristica di questo provvedimento risiede nel fatto che è stato creato qualche cosa di efficiente non solo per la vita di oggi, ma anche per il futuro, in modo da dare la sicurezza di una giustizia amministrativa libera, indipendente e funzionante, in relazione alle esigenze del cittadino. In tal modo, noi abbiamo dato una risposta adeguata alle esigenze di democrazia anche interna.

Pertanto, io a nome del gruppo liberale esprimo il voto favorevole e l'apprezzamento più vivo per il modo e la cordialità con la quale le singole posizioni sono state valutate, meditate e talvolta allargate. Le dichiarazioni dei colleghi del PSIUP e del PCI hanno dato la dimensione di quanto fattiva sia stata, anche nella fase critica, la presenza di ciascun gruppo e pongono in evidenza la validità dell'istituto parlamentare, quando si ha il senso della dimensione della maggioranza e dei compiti da affrontare.

In questo senso, i lavori della Commissione rappresentano un titolo di merito che noi dobbiamo sottolineare.

LUCIFREDI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a questo punto, a titolo di dichiarazione di voto, esprimo, a nome del gruppo della democrazia cristiana, la più viva

soddisfazione per essere pervenuti dopo una così lunga, feconda ed attiva discussione alla approvazione di questo disegno di legge.

Probabilmente, taluni dei colleghi parlamentari, che non seguono a fondo le discipline delle materie amministrative, può darsi che non si rendano conto dell'importanza di questo provvedimento che oggi per nostro merito perviene a conclusione. Dovete tener presente che con la nostra deliberazione di ieri e di oggi abbiamo inciso profondamente su di un sistema di giustizia amministrativa vigente in Italia dal 1865. Alcuni punti fondamentali sono rimasti intatti, altri, invece, sono stati modificati ed integrati in relazione alle necessità di oggi, sicché senza fare della demagogia, si può affermare che si introduce in questo settore una riforma, che ha taluni aspetti rivoluzionari.

Io formulo l'augurio che questa legge, durante la sua applicazione, dia i risultati che noi tutti speriamo. Quale rappresentante del gruppo di maggioranza della democrazia cristiana, esprimo la soddisfazione del mio gruppo per il fatto che un problema così complesso, e che era in discussione dal 1945, ora finalmente sia stato portato a termine. In merito, voglio far presente che la Commissione di studio presieduta dal professore Forte aveva predisposto un testo, da cui quello approvato oggi ha preso le mosse. Ma esso oggi, così come approvato, appare più moderno, innovatore, in armonia con la evoluzione del concetto e della funzione dello Stato.

Quale relatore, desidero aggiungere una parola di ringraziamento vivo a tutti i colleghi del Comitato ristretto e della Commissione, che hanno portato uno spirito di collaborazione veramente eccezionale. Noi abbiamo lavorato scevri da ogni spirito di parte, desiderosi solo di approntare un provvedimento, che conciliasse le varie esigenze e potesse essere utile a tutti i cittadini.

Se ora posso formulare un augurio, è che questo metodo di lavoro possa essere adottato in ogni circostanza, prescindendo da certe impostazioni che, alle volte, troppo decisamente ci contrappongono gli uni agli altri. È necessaria la costruttività nei testi legislativi, che noi elaboriamo.

Un vivo ringraziamento va anche al dottor Zotta, che ci ha affiancato in maniera esemplare, non soltanto come segretario della Commissione, ma anche come conoscitore della giustizia amministrativa e che ha dato un suo contributo di idee e di suggerimenti.

Un ringraziamento al Presidente della Commissione che, anche se pungolato da me più

del necessario affinché accelerasse i tempi, è riuscito in un tempo sopportabile a far concludere le nostre discussioni.

Un ringraziamento, infine, va al Ministro Restivo, perché, come diceva l'onorevole Ballardini, non è frequente il caso di un Ministro che con tanta assiduità partecipa ai lavori della Commissione, e soprattutto a quelli del Comitato ristretto, affrontando la soluzione dei vari problemi.

Ho nominato per ultimo il Ministro, perché al ringraziamento voglio aggiungere un augurio ed un invito, tanto per ribadire la posizione del parlamentare, che ha sempre da chiedere qualcosa al Governo, che lo stesso impegno che ha espletato nell'aiutarci nei nostri lavori, li ponga in essere da domani in avanti presso il Senato della Repubblica. Infatti, dolorose e passate esperienze ci hanno dimostrato che molto spesso deliberazioni approvate in questa sede, hanno trovato la tomba presso il Senato, dove sono state lasciate nell'oblio. Ribadisco la preghiera più calorosa che il Ministro si impegni a fondo presso il Senato in modo da non porre su questo problema, che è molto sentito dai cittadini, il velo dell'oblio.

RESTIVO, *Ministro dell'interno*. Desidero esprimere il mio più vivo apprezzamento e la mia gratitudine a tutti i membri di questa Commissione. A lei, innanzitutto, signor Presidente, che con molta pazienza ha diretto questi difficili lavori; al carissimo Relatore Lucifredi e a tutti gli altri colleghi.

Vorrei dire che questo provvedimento, sia pure con il suo *iter* così travagliato, ha un suo rilievo perché il lavoro sulle norme che abbiamo definito si è svolto in un clima veramente costruttivo, che ha dato ad ognuno di noi — sia che il punto di vista trovasse il consenso della maggioranza, sia che venisse accantonato — la soddisfazione di aver contribuito alla costruzione di questo apparato, che non solo corrisponde a una troppa lunga attesa, ma ha una sua carica novativa che costituisce il preludio di ulteriori sviluppi.

L'onorevole Lucifredi ha voluto sottolineare un aspetto dei compiti del Governo, che è anche un aspetto della responsabilità del Governo. Si tratta, ora, di giungere alla definitiva consacrazione come legge di questo provvedimento e sotto questo riflesso il mio impegno non mancherà, perché credo che questo atto, varie volte enunciato come programma di pronta realizzazione, dia prestigio al Parlamento e corrisponda all'assolvimento di un nostro preciso dovere. Esso costituisce al tempo

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1970

stesso un punto di arrivo e un punto di partenza per ulteriori svolgimenti.

Vorrei mettere politicamente in rilievo che questa evoluzione della nostra giustizia amministrativa si inserisce nel quadro generale attuativo delle regioni, denunciando un aspetto di questa realtà regionale come elemento di spinta e di sollecitazione che si integra nell'unità del nostro ordinamento e si presenta come fattore prezioso di nuovi sviluppi democratici.

PRESIDENTE. Rivolgo il mio più vivo ringraziamento al Relatore, ai colleghi del Comitato ristretto e a tutti i componenti la Commissione per la collaborazione che hanno dato affinché si potesse giungere all'approvazione di questo importantissimo provvedimento. Sono grato anche al dottor Zotta, funzionario della Camera, per aver egli diligentemente seguito i lavori del Comitato ristretto e della Commissione.

Un particolare ringraziamento va, infine, al Ministro Restivo per la collaborazione offerta nel corso della formulazione del testo che abbiamo esaminato.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal relatore e di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il titolo del testo unificato, che è il seguente:

« Istituzione dei tribunali amministrativi regionali ».

(È approvato).

Gli onorevoli Tuccari, Malagugini e Spagnoli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione,

considerata l'urgenza indifferibile che venga emanata la legge sulla procedura davanti agli organi della giurisdizione amministrativa,

impegna il Governo

a presentare il relativo disegno di legge entro il 31 dicembre 1970, ispirandolo, anzitutto, alla realizzazione del principio del contraddittorio fra il ricorrente e la pubblica amministrazione ».

LUCIFREDI, Relatore. Esprimo la mia piena adesione all'ordine del giorno, presentato dall'onorevole Tuccari e, d'intesa con l'onorevole Tuccari stesso, credo anche che,

se alla ripresa dei lavori in gennaio, non sarà presentato un disegno di legge governativo, sarà presentata una proposta di iniziativa parlamentare. Ve ne sarebbe il pieno diritto perché la questione è stata studiata da una commissione della quale sono stato membro io stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Tuccari.

(È approvato).

Gli onorevoli Lucifredi, Luzzatto, Di Primio, Biondi e Bressani hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione, approvando il progetto di legge istitutivo dei tribunali amministrativi regionali, ritiene che sia opportuno provvedere con separata legge alla istituzione di un consiglio superiore della magistratura amministrativa, in cui siano rappresentati i magistrati di ogni funzione della giustizia amministrativa, e che a tale Consiglio, quando sarà istituito, siano attribuite le funzioni in questa legge assegnate al consiglio di presidenza allargato del Consiglio di Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno e la proposta di legge nel testo unificato saranno subito votati a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge CASTELLUCCI: « Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 » (19):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno e proposta di legge: « Istituzione dei tribunali amministrativi regionali » (434);

LUZZATTO ed altri: « Istituzione dei tribunali amministrativi regionali » (639) *in un te-*

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1970

sto unificato, con il titolo: « Istituzione dei tribunali amministrativi regionali ».

Presenti	23
Votanti	16
Astenuti	7
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Dichiaro assorbite, a seguito della votazione le proposte di legge Franchi ed altri n. 86 e Cascio n. 1292.

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Biondi, Bressani, Bucalossi, Bucciarelli Ducci, Caruso, Cavallari, Ciampaglia, Di Primio, Galloni, Gullo, Lucifredi, Luzzatto, Malagugini, Protti, Reale Giuseppe,

Roberti, Scaglia, Scaini, Spagnoli, Senese, Tozzi Condivi, Tuccari.

Si sono astenuti (sul testo unificato n. 434-639):

Caruso, Gullo, Luzzatto, Malagugini, Scaini, Spagnoli, Tuccari.

La seduta termina alle 12,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO